

# COMUNE DI ERACLEA (VE)

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI Iscrizione negli elenchi comunali

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

### RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del 31 luglio p.v.** negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - Cittadinanza italiana;
  - Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
  - Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d' Assise d' Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
  - I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
  - I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione

Dalla residenza comunale, 11.06.2019

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Giuseppe VIVOLA**

**MODULISTICA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE AL PIANO TERRA**